



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

PRIMA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

- Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente
- Dott. Giuliano Tartaglione - Consigliere -
- Dott.ssa Nicoletta Celentano - Consigliere relatore

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento iscritto al R.G. n. 4675/2017 del Ruolo Generale Civile, pendente

TRA

UNICREDIT

rappresentata e difesa, per

APPELLANTE

E

FALLIMENTO "DATA CONSULT s.a.s.", procedura n. 6446/1992 aperta presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del curatore p.t. (p. IVA n.), rappresentato e difeso dall'avv. Gianluigi Passarelli (c.f. PSSGLG82S06B963C), giusta autorizzazione del GD del 13.9.2017, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Caserta, in via G.M. BoscoNapoli, via Del Parco Margherita 23;

APPELLATO

Con atto di citazione, notificato il 25.7.2017, D [redacted] s.p.a. ha richiesto l'integrale riforma della sentenza n. 1924/2017, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il 13.6.2017 e, preliminarmente, la sospensione del capo di condanna.

Con detta statuizione il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia ex art. 441.f. di tutte le operazioni in entrata eseguite dalle [redacted] Fi [redacted] - dichiarato fallito quale socio accomandatario della Data Consulting di [redacted] s.a.s. in data 1.6.1992 - sul conto corrente n. 65161613, acceso presso la Unicredit di Marciianise, dal 1.10.2005 al 28.2.2009, per complessivi € 454.022,13, condannando per l'effetto l'istituto a versare tale importo alla procedura istante.

Riteneva la Banca appellante che le somme messe sul conto fossero il frutto di una nuova attività di impresa individuale esercitata dallo [redacted], il quale aveva conseguentemente ottenuto una nuova iscrizione quale piccolo imprenditore alla Camera di Commercio dal 2002, senza alcun riferimento al suo status, e senza alcun intervento della curatela e, pertanto, la banca aveva agito nella piena convinzione dell'inesistenza di procedure concorsuali in corso.

Paventava, inoltre, la D [redacted], la sussistenza di un grave pericolo di recupero dell'eventuale somma versata in adempimento alla pronuncia gravata, nel caso in cui il curatore avesse proceduto a riparti anche parziali.

Si costituiva la curatela del fallimento appellato, chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo l'inammissibilità della chiesta sospensione, infondata e destituita di fondamento.

Sentite le parti, all'udienza di prima comparizione del 24.1.2018, il Collegio ha riservato la decisione sull'istanza di sospensione e sulle conclusioni ex art. 348 bis c.p.c..

Ritiene il Collegio che l'istanza cautelare proposta sia inammissibile.

Ed infatti, posto che le pronunce dichiarative o costitutive non hanno effetti esecutivi immediati, essendo necessario il passaggio in giudicato, la Corte aderisce a consolidata e recente giurisprudenza secondo cui l'anticipazione in via provvisoria ai fini esecutivi degli effetti discendenti da statuizioni condannatorie, contenute in sentenze costitutive, non è consentita, essendo necessario il passaggio in giudicato, nei casi in cui la statuizione condannatoria sia legata all'effetto costitutivo da un vero e proprio nesso sinallagmatico (cfr. Cass. SSUU 4059/2010, riguardante l'ipotesi della sentenza sostitutiva del contratto definitivo non concluso, rispetto al capo di condanna al pagamento del prezzo e Cass. 8693/2016).

W

Ne consegue che la medesima situazione si verifica nel caso di specie in cui la condanna alla restituzione della somma, consegue al necessario passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva dell'inefficacia.

Alla luce delle suesposte considerazioni, la domanda cautelare in questa sede articolata deve essere dichiarata inammissibile.

Va peraltro aggiunto che, sull'invito a concludere anche ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. sulla base, dunque delle deduzioni, degli atti introduttivi e alla luce della questione di diritto proposta e della giurisprudenza in merito, non appare sussistere il presupposto dell'invocata norma, non ricorrendo il caso in cui il gravame non abbia ragionevole probabilità di essere accolto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza di sospensione e, non ravvisando i presupposti per la dichiarazione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., rinvia per la decisione, fissando la discussione orale ex art. 281 sexiesc.p.c. al 31.10.2018.


Spese al definitivo.

Si comunichi.

Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 29.3.2018


Il Presidente

Dott.ssa Alessandra Tabarro



CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITARIO CASO N. 1234

del 29.3.2018
L. G. M. BOBBO
P. G. M. BOBBO



SECRET

CONFIDENTIAL